



COMUNE DI STENICO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n° 40 del 29/12/2025 Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione: - Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026 – 2028 - Bilancio di Previsione 2026 – 2028 - Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2026 2028.

L'anno duemilaventicinque addì 29 - ventinove - del mese dicembre alle ore 18:00, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è convocato il consiglio comunale, in videoconferenza/presenza:

Alla **Votazione** erano presenti i seguenti Consiglieri:

Aldrighetti Angelica	Consigliere	Presente
Armanini Cristian	Consigliere	Presente
Armanini Luca	Consigliere	Presente
Bellotti Gianluca	Consigliere	Presente
Castelluzzo Francesca	Consigliere	Presente
Collizzolli Michela	Consigliere	Presente
Failoni Mirko	Sindaco	Presente
Lever Stella	Consigliere	Assente
Litterini Egidio	Consigliere	Presente
Merli Silvia	Consigliere	Presente
Nicolli Simone	Consigliere	Presente
Sacchi Filippo	Consigliere	Presente
Sebastiani Antonio	Consigliere	Presente
Sicheri Arianna	Consigliere	Presente
Todeschini Federico	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario comunale: **Federica Giordani**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Failoni Mirko nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale di autonomia, ai fini di coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;
- a decorrere dal 2017 gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (schemi armonizzati), i quali assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il Bilancio di Previsione per l'anno successivo e riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, salvo differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell'Interno;
- ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 gli enti locali adottano il Documento unico di programmazione (DUP) quale strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali, documento che costituisce presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione e bilancio;
- il DM 25 luglio 2023, avente ad oggetto "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»", ha introdotto diverse modifiche al Principio contabile applicato concernente la programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

Preso atto che le novità più significative riguardano:

- l'introduzione del "processo di bilancio" con il quale vengono individuati tempi, ruoli e compiti in particolare dei responsabili finanziari e degli organi politici nell'iter di predisposizione del bilancio di previsione, al fine di garantire l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- l'adeguamento del DUP alle disposizioni contenute nel Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO), inserendo la programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente;
- la disciplina dell'esercizio provvisorio, il quale è disciplinato dall'articolo 163 del TUEL e dai principi contabili. Tale istituto è autorizzato con lo stesso atto che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione e si protrae dal 1° gennaio fino alla data di approvazione del bilancio, e comunque non oltre il termine di scadenza differito. Il nuovo paragrafo 9.3.6 integra la disciplina vigente, stabilendo che sia in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale, sia nel caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali sono tenuti a valutare l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione con l'adozione di un formale provvedimento dell'ente per avvalersi della disposizione derogatoria.
- l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]"

- la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017–2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa;

- il comma 466 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 (L. n. 232 del 11.12.2016) prevede che, per il triennio 2017–2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento precisando che, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto nell'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile. Dal 2020 tra le entrate e le spese finali sarà incluso solo il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa finanziato dalle entrate finali (non da debito o avanzo).

Con circolare n. 25 del 03 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che "ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 ... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio";

- i commi da 819 a 827 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) che, in osservanza a quanto stabilito dalle sentenze della Corte Costituzionale di cui al paragrafo precedente, dispongono che dal 2019 i Comuni potranno utilizzare totalmente, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di "Pareggio di bilancio" sia il fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione. Dal 2019 cessano quindi di avere applicazione le norme sul "Pareggio di bilancio" previste dalle leggi di bilancio per il 2017 e per il 2018.

Richiamato il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2026, sottoscritto il 24 novembre 2025.

Rilevato che il comma 2 dell'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 prevede che nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*

Dato atto che le nuove tariffe per il servizio di fognatura e acquedotto per l'anno 2026, sono state approvate con apposite deliberazioni giuntali e come da prospetti costi e ricavi, non hanno subito aumenti significativi rispetto al precedente anno e manterranno la copertura dei costi al 100%.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 17.04.2019 con cui ci si è avvalsi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 233 bis del TUEL di non predisporre il Bilancio consolidato in quanto "Gli enti locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti possono non predisporre il Bilancio Consolidato" e che comunque tale obbligo è stato poi abrogato.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26.03.2020 con cui ci si è avvalsi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere A REGIME la contabilità economico patrimoniale.

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2026 – 2028 allegato, che comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in particolare dal Servizio tecnico, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale in apposite sedute con i vari responsabili di servizio.

Vista la Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2026 – 2028, allegata la cui redazione si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 96 dd. 04.12.2025 avente per oggetto "Approvazione schemi di:

- Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026 - 2028
- Schema di Bilancio di Previsione finanziario 2026 – 2028
- Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028".

Visto il parere favorevole sulla proposta del Bilancio di Previsione 2026 - 2028, del Documento Unico di Programmazione (DUP) e della Nota Integrativa al bilancio espresso dal Revisore dei conti del Comune di Stenico dott. Alessandro Caola - revisore legale -, acquisito a protocollo 5647 dd. 23.12.2025

Dato atto che la proposta definitiva di Bilancio 2026 – 2028, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e la Nota Integrativa sono stati depositati presso la segreteria comunale, come sancito dal Regolamento di contabilità, in data 05.12.2025 prot. 5408 e che per semplificarne la visione è stata inviata copia a tutti i Consiglieri comunali della proposta dando loro il termine del 20.12.2025 per l'espressione di eventuali emendamenti tecnici a sensi dell'art. 10 c. 3 del Regolamento di contabilità.

Dato atto che successivamente all'avvenuta approvazione del bilancio la Giunta provvederà all'adozione del PEG Piano Esecutivo di Gestione, secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità comunale, nonché all'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi ai quali spetterà l'adozione dei conseguenti atti gestionali ed operativi, ai sensi dell'art. 18, commi 98, 99 e 101 della L.R. 23.10.1998 n. 10.

Ritenuto pertanto opportuno procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026–2028 e della nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e il D.M. 29 agosto 2018, IX decreto correttivo D.Lgs n. 118/2011.

Visto il Codice degli Enti Locale della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 43, 53, 183, 184 e per gli aspetti contabili le disposizioni del Capo III.

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera Consiliare n. 58 dd. 21.12.2017 esecutiva.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Riconosciuta la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di dar seguito alle procedure di rito allo scopo di consentire l'approvazione del bilancio entro la scadenza.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione in oggetto i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 rilasciati rispettivamente dal Responsabile della struttura di merito e dal Responsabile del Servizio finanziario;

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano n.14 , contrari n. 0, astenuti n.0, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026 - 2028 (**Allegato n. 1**), depositato agli atti del Servizio Finanziario;
2. di approvare il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 (**Allegato n. 2**) unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016, tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, depositati agli atti del Servizio Finanziario, e che viene riassunto nell'allegato B) alla presente delibera e che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di approvare la Nota Integrativa al Bilancio di previsione 2026 - 2028 (**Allegato n. 3**), depositata agli atti del Servizio Finanziario;
4. di dare atto che i suddetti schemi di Bilancio di Previsione per il triennio 2026 - 2028 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza come sancito dalle normative vigenti;
5. di dare atto che successivamente all'avvenuta approvazione del Bilancio la Giunta provvederà all'emanazione di atti programmatici di indirizzo attuativi del Bilancio, secondo quanto stabilito dal Regolamento di contabilità comunale, nonché all'assegnazione delle risorse ai responsabili degli uffici ai quali spetterà l'adozione dei conseguenti atti gestionali ed operativi, ai sensi dell'art. 18, commi 98, 99 e 101 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di Previsione finanziario 2026 - 2028 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014 e ss.mm.;
7. di dare atto che con separata ed autonoma votazione (favorevoli n. 14, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti e votanti) la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 n. 2;

8. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
- a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Failoni Mirko
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Federica Giordani
(Firmato digitalmente)

AVISO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del Comune di Stenico su attestazione del messo certifica che il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale, nei modi di legge dal 30/12/2025 al 09/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Federica Giordani
(Firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183 comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

Addì 29/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Federica Giordani
(Firmato digitalmente)



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2026 - 2028

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2027	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2027	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.200.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		59.876,82	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	664.941,51	641.800,00	621.800,00	621.800,00	Titolo 1 - Spese correnti	2.218.396,63	1.824.821,70	1.620.171,70	1.802.171,70
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	763.120,30	538.516,78	430.866,78	532.471,70	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	670.550,85	652.900,00	575.900,00	647.900,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.334.227,95	5.206.166,02	1.570.000,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.049.878,00	5.266.042,84	1.570.000,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	8.432.840,61	7.039.382,80	3.198.566,78	1.802.171,70	Totale spese finali	9.268.274,63	7.090.864,54	3.190.171,70	1.802.171,70
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	8.395,08	8.395,08	8.395,08	0,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	908.789,12	699.000,00	699.000,00	699.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	736.550,58	699.000,00	699.000,00	699.000,00
Totale Titoli	9.341.629,73	7.738.382,80	3.897.566,78	2.501.171,70	Totale Titoli	10.013.220,29	7.798.259,62	3.897.566,78	2.501.171,70
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.541.629,73	7.798.259,62	3.897.566,78	2.501.171,70	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.013.220,29	7.798.259,62	3.897.566,78	2.501.171,70
Fondo di cassa finale presunto	1.528.409,44								



COMUNE DI STENICO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Finanziario

Oggetto: **Approvazione: - Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026 – 2028 - Bilancio di Previsione 2026 – 2028 - Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2026 2028.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 e s.m., parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Stenico, 23/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sara Rigatti